

Meno restrittivo per il costruttore – Cass. n. 24844/2022

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - nelle costruzioni - in genere "lus superveniens" - Meno restrittivo per il costruttore - Effetti - In ordine al mantenimento dell'opera - In ordine al risarcimento del danno - Fattispecie.

In materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria o si verifichi una situazione favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, fermo restando, peraltro, il diritto del vicino al risarcimento del danno subito nel periodo tra l'edificazione e la nuova disposizione normativa o situazione di fatto legittimante. (Fattispecie relativa ad un edificio originariamente sorto in violazione della normativa sulle distanze, prospiciente una strada privata di cui era stato successivamente accertato l'asservimento all'uso pubblico che incideva sul computo delle distanze in maniera favorevole per il costruttore.)

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24844 del 17/08/2022 (Rv. 665566 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0871, Cod_Civ_art_0872, Cod_Civ_art_0873

Corte

Cassazione

24844

2022